



Comune di Albate

Provincia di Monza e della Brianza

Ordinanza n. 1 del 05/05/2025

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER TAGLIO PIANTE IN PROPRIETÀ PRIVATE INTERFERENTI CON LE SEDI FERROVIARIE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALBIATE

IL SINDACO

Richiamata la nota pervenuta da RFI – Rete Ferroviaria Italiana prot. 4108 del 30/04/2025 avente ad oggetto “Richiesta ordinanza sindacale contingibile e urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata interferenti con la sede ferroviaria”;

Visti gli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/1980 che prescrivono rispettivamente che lungo i tracciati ferroviari è vietato far crescere piante e/o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti alla linea ferroviaria non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di 50 metri dalla rotaia più vicina, da misurarsi in proiezione orizzontale;

Considerato che:

- i proprietari di piantagioni (piante e/o siepi) che insistono su proprietà private e/o fondi confinanti con le sedi dei tracciati della ferrovia, sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni sopra descritte;
- il periodo estivo è caratterizzato da fenomeni meteorologici improvvisi, imprevisti e di notevole entità, con conseguenti abbattimenti di alberi e/o ramaglie;
- una possibile caduta di alberi, soprattutto d’alto fusto che, non rispettando i limiti delle distanze di cui al già citato D.P.R. 11/07/1980 n. 753, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità della circolazione stessa;

Ritenuto necessario e urgente imporre ai privati confinanti con la sede ferroviaria ricadente nel territorio comunale di Albate, ciascuno per la particella catastale di propria competenza di:

- provvedere al taglio di rami e alberi che potrebbero, in caso di caduta, interferire con l’infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione del pubblico esercizio ferroviario;
- rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede ferroviaria dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle sedi della ferrovia

confinanti;

- con i propri fondi, così come previsto dagli artt. 52 e 55 del D.P.R. 11/07/1980, n. 753;

Dato atto che tali interventi sono urgenti e indifferibili e che rivestono carattere di pubblica utilità ed incolumità, anche in caso di eventi meteorologici di particolare intensità;

Visto il comma 4 dell'art. 54 del T.U.E.L., D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Rilevato che l'eventuale presenza di rami e alberi in prossimità delle linee, in caso di caduta, può interferire con l'infrastruttura ferroviaria creando pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario;

ORDINA

CON EFFETTO IMMEDIATO a tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di aree o di fondi rustici, aree di pertinenza a fabbricati e di altra destinazione d'uso confinanti con i tracciati ferroviari situati nel territorio del Comune di Albate, nell'ambito delle proprie fasce di rispetto, previa acquisizione delle eventuali necessarie autorizzazioni previste dalla legge, di provvedere:

- alla pulizia delle aree incolte con presenza di erba secca e di ogni altro materiale combustibile, al taglio dei rami, degli alberi e delle piante radicate che si protendono oltre il proprio confine e che potrebbero, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura ferroviaria creando possibile pericolo per la pubblica incolumità e l'interruzione di pubblico esercizio ferroviario;
- a rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede ferroviaria dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle sedi della ferrovia confinanti con i propri fondi.

RENDE NOTO

Che ai sensi dell'art. 54, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. la presente ordinanza viene inoltrata alla Prefettura di Monza e Brianza;

Che la presente ordinanza viene resa pubblica mediante pubblici avvisi, l'affissione all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata sul sito del Comune di Albate;

Che in caso di mancata adozione degli interventi ordinati, eventuali danni diretti o indiretti causati da responsabilità connesse alla mancata ottemperanza, oltre a quanto previsto dagli artt. 38 e 63 del D.P.R. 753/80, saranno addebitati ai diretti interessati.

DISPONE

L'invio della presente Ordinanza, per quanto di competenza, a:

- Rete Ferroviaria Italiana: rif-dpr-dtp.mi.got.un@pec.rfi.it;
- Comando Polizia Locale di Albiate;
- Comando Vigili del Fuoco di Monza: com.monza@cert.vigilfuoco.it

che il Servizio di Polizia Locale faccia rispettare quanto disposto dal presente provvedimento

DISPONE ALTRESI'

L'invio della presente Ordinanza, per conoscenza:

- Comando Compagnia Carabinieri di Carate Brianza: tmb24570@pec.carabinieri.it
- Prefettura di Monza e Brianza: protocollo.prefmi@pec.interno.it

AVVISA

Avverso la presente Ordinanza, quanti hanno interesse potranno fare ricorso presso il TAR Lombardia entro 60 gg. dalla notifica della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di notifica all'Albo Pretorio comunale on-line.

La Sindaca
Gallo Vanessa

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.)